



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,  
Vigilanza e Normativa Tecnica  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

## Risoluzione n. 11524 del 23 gennaio 2013

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, articolo 71, comma 6, lettere *b)* e *c)* – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti del settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande – Diploma di Perito aziendale e corrispondente in lingue estere – Diploma di laurea breve presso l'Accademia di Belle Arti, indirizzo pittura - Qualifica di barista e cameriera con inquadramento livello 5 e 6

Si fa riferimento alla mail con la quale la S.V. chiede se il possesso del diploma di Perito aziendale e corrispondente in lingue estere, nonché l'aver lavorato in qualità di barista e cameriera con inquadramento professionale al quinto nonché al sesto livello possano essere considerati elementi sufficienti all'acquisizione della qualificazione professionale per l'avvio e l'esercizio di attività commerciali al dettaglio relative alla vendita di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, comma 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive integrazioni e modificazioni ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, ai fini della verifica del possesso della qualificazione professionale richiesta, al citato articolo 71, comma 6, dispone che *“L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

- a) (...)
- b) *avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*
- c) *essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano*



*previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.*

Con riferimento al possesso dei titoli di studi indicati si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o scuola professionale almeno triennale, non può che essere fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall’ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del titolo medesimo.

Al riguardo si evidenzia che la circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, contenente alcune indicazioni relative all’applicazione delle nuove disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione, al punto 2.1 ha individuato i diplomi del secondo ciclo di istruzione (così come previsti dalla riforma entrata in vigore dall’anno scolastico 2010-2011) conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui in oggetto.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di “Perito aziendale e corrispondente in lingue estere”, la confluenza prevista dalla tabella presente nell’allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 è nel settore “Economico”, indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”, articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, all’interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Stante quanto sopra si precisa, comunque, che la scrivente Direzione ha già avuto modo di trattare un titolo di studio analogo considerandolo valido in quanto nel piano di studi era contemplata la materia “Merceologia”, la cui presenza in ambito didattico è considerata condizione sufficiente all’acquisizione del requisito professionale in oggetto.

Nell’impossibilità, però, di effettuare un riscontro che tenga conto anche delle materie del piano di studi, alla scrivente Direzione non è possibile formulare un parere definitivo al riguardo.

Con riferimento al diploma di laurea in pittura conseguito presso l’Accademia delle Belle Arti si precisa che al punto 1.1 della citata circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011 sono state individuate le classi delle lauree il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono da considerarsi valide ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale in questione.

Ciò premesso, si ravvisa che il diploma di laurea in discorso non è presente tra quelli considerati validi ai fini richiesti.



Con riferimento, altresì, alla pratica lavorativa svolta in qualità di apprendista barista, nonché barista ed anche commessa con inquadramento sia al quinto che sesto livello si precisa che ai sensi del citato vigente dettato normativo il soggetto richiedente deve essere “dipendente qualificato”, ovvero tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

Di conseguenza, la scrivente Direzione non può considerare valido il periodo lavorativo svolto in qualità di apprendista.

Ciò premesso, dalle informazioni inviate non è possibile desumere a quale contratto collettivo nazionale facciano riferimento le mansioni lavorative svolte.

Ciononostante, si rappresenta che con riguardo ai due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell’ambito del settore terziario, ovvero il “c.c.n.l. per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa” e il “c.c.n.l. per i dipendenti del turismo e pubblici esercizi”, si considerano in possesso della qualificazione professionale in questione i soggetti che hanno prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o della somministrazione, in qualità di dipendenti qualificati, addetti alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, inquadrati almeno al QUARTO LIVELLO di entrambi i citati contratti.

Stante quanto sopra, qualora l’inquadramento professionale sia da riferirsi ai due ccnl sopra citati, la scrivente Direzione non può riconoscere valida la pratica svolta in quanto non conferme a quanto stabilito dalla vigente disciplina normativa di settore.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)